



Decisione/0741/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4576/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Lorenzo Maria Coen - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Antonino Piro - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Paola Balducci - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4576/TFNSVE/2025-2026, 4576 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORGARO NOBIS 1965 (matricola 78854) contro la società U.S.D. CARRARA 90 ASD (matricola 80060) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori LAMAJ ENSON (matricola 1035194) e REALE ALESSIO (matricola 2149947)

In data 25 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:



LAMAJ ENSON (matricola 1035194) euro 81,00 (ottantauno/00)

REALE ALESSIO (matricola 2149947) euro 324,00 (trecentoventiquattro/00)

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 405,00 (quattrocentocinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai